



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2020/0080 di Reg.

Seduta del 30/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18:15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. 476498 del 20/11/2020 ai sensi del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 e del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO Ag

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIorentIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	A
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	A
11.	FERRO STEFANO	27.	MOSCO ELEONORA	A
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	CUSUMANO GIACOMO	
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	MONETA ROBERTO CARLO	A
14.	SCARSO MERI	Ag 30.	CAPPELLINI ELENA	
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	TURRIN ENRICO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CAVATTON MATTEO	A

e pertanto complessivamente presenti n. 26 e assenti n. 7 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA

NALIN MARTA

GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Berno Gianni

2) Turrin Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 186 dell'O.d.g., dando la parola al Vice Sindaco Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

come noto il Comune di Padova detiene alcune partecipazioni in società che sono soggette alle disposizioni previste dal D.lgs 175/2016 "Testo Unico delle Società Partecipate" (TUSP).

In particolare, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Come specificato nelle linee Guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (Art. 17 D.L. n. 90/2014), una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il **tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente**. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Il 25/09/2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, mentre, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 26/11/2018 e n. 89 del 16/12/2019 sono state approvate le successive ricognizioni delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del TUSP, prendendo atto di quanto effettuato delle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria e verificando la coerenza del mantenimento della partecipazione nelle varie società con le finalità istituzionali del Comune di Padova.

Anche per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, è necessario procedere alla ricognizione ordinaria delle società partecipate e l'eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione.

Testualmente l'Art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.](#)

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(...)"

Con riferimento alla situazione al 31.12.2019 nonchè rispetto a quanto avvenuto in quest'anno, nella Relazione Tecnica e nelle Schede Tecniche, allegate, è stata effettuata un'analisi dettagliata delle singole società partecipate, direttamente ed indirettamente, oggetto della ricognizione.

Rimandando a quanto meglio specificato nella Relazione e nelle Schede Tecniche che con il presente provvedimento si intendono approvare, si ritiene di dover adottare un piano di riassetto solamente per la società PadovaHall Spa in quanto, viste le perdite maturate nell'anno 2019 anche a seguito dell'incorporazione della società che prima si occupava della parte gestionale della Fiera e dell'attuale stato di estrema difficoltà dovuta all'emergenza legata al COVID 19, è necessario prevedere specifiche misure di razionalizzazione dei costi.

Per quanto riguarda tutte le altre società partecipate, verificato che nessuna rientra nella casistica del comma 2 dell'art. 20, si ritiene di mantenere la partecipazione senza adottare

specifiche azioni di razionalizzazione, così come meglio dettagliato nelle citate Relazione e Schede Tecniche. In ogni caso, vista l'attuale situazione legata alla pandemia da COVID 19, sarà necessario che tutte le società tengano alta l'attenzione sull'andamento della gestione.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs 175/2016;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate, la ricognizione ordinaria delle società partecipate e il piano di razionalizzazione sulla base di quanto indicato nella Relazione Tecnica (allegato 1) e nelle Schede Tecniche (allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che i documenti allegati rappresentano anche un aggiornamento della ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 16/12/2019;
3. di approvare il mantenimento delle quote di partecipazione in tutte le società direttamente o indirettamente possedute di cui agli allegati, ai quali si rimanda per ogni precisazione;
4. di approvare solamente per la società Padovahall Spa le misure di razionalizzazione volte al contenimento dei costi previste negli allegati, mentre per le altre società partecipate non si ritiene sia necessario adottare gli interventi previsti all'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
6. di dare atto che l'esito della presente deliberazione sarà comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016, tramite il portale Tesoro;
7. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Capo Settore
Laura Paglia

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 88 del 26/11/2020 esprime il proprio parere in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/11/2020

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Tiso e Lonardi. Replica il Vice Sindaco Micalizzi.

Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Lonardi e Berno.

Entra la Consigliera Mosco ed **esce** la consigliera Cappellini – presenti n. 26 componenti del Consiglio

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 19

Contrari n. 5 (Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Luciani e Mosco)

Astenuti n. 2 (Cusumano e Turrin)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/12/2020 al 17/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL FUNZIONARIO CON AP
Silvia Greguolo

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 14/12/2020.

IL FUNZIONARIO A.P.
Silvia Greguolo
